



Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella **causa d'appello** iscritta a ruolo al numero 7797/2015 del Ruolo Generale promossa

**da:**

nato a BASSANO DEL GRAPPA il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

parte rappresentata e difesa dall'avv. ZAMBIANCO GINO, domiciliata

presso il difensore in VIA ASOLANA 51 FONTE

**Appellante**

**contro**

**COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO**, C.F. 00258950245 parte rappresentata e difesa

dall'avv. \_\_\_\_\_, domiciliata presso il difensore in

BASSANO DEL GRAPPA

**Appellato**

**MOTIVAZIONE**

L'appellante propone, avverso la sentenza n. 195/15 del Giudice di Pace di Bassano del Grappa, due motivi di appello.

Con il primo rileva che il Comune di Romano d'Ezzelino, resistente nel procedimento di opposizione a verbale di contestazione di infrazione del C.d.S. conclusosi con la sentenza appellata, non ha provato che l'apparecchio Telelaser TruSpeed utilizzato per accertare l'infrazione del limite di velocità fosse stato periodicamente tarato. In effetti nel processo di prime cure il Comune ha prodotto unicamente un'attestazione della società produttrice e il documento prodotto nel presente giudizio di appello attiene ad un momento successivo all'accertamento dell'infrazione. Il giudice di prime cure ha ritenuto che la taratura periodica non era necessaria e che comunque il Comune aveva provato detta taratura mediante attestazione di "verifica e taratura" rilasciata dalla casa produttrice il 28.10.2013.

A seguito della sentenza n. 113 del 18.6.2013 della Corte Costituzionale non può più sostenersi che non sia onere della pubblica amministrazione sottoporre tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Con la citata pronuncia infatti la Corte Costituzionale, nel ritenere esente da censure l'art. 142 comma 6 C.d.S. che autorizzano l'utilizzo quale fonte di prova degli esiti degli



accertamenti sulla velocità a mezzo di apparecchiature, ha dichiarato incostituzionale l'art. 45 comma 6 C.d.S. nella parte in cui non prevede come necessarie le periodiche verifiche e tarature degli apparecchi. La sentenza ha effetto retroattivo (Cass. n. 9972/2016) e determina l'invalidità dell'accertamento di infrazione ove esso sia stato eseguito con apparecchio non sottoposto ad adeguate verifiche periodiche di funzionalità e di taratura

Deve allora essere verificato se il documento prodotto dal Comune di Romano d'Ezzelino avanti il Giudice di Pace costituisca prova dell'avvenuta verifica ora da ritenersi obbligatoria. Il documento è stato validamente acquisito dal Giudice di Pace in quanto il Comune lo ha prodotto a seguito dell'ordine di esibizione emesso dal giudice in accoglimento di un'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. svolta dall'opponente. Tale documento tuttavia non costituisce valida prova dell'avvenuta taratura perché non è stato provato, né dedotto, che il soggetto che ha effettuato la taratura (il produttore dell'apparecchio Eltraff) sia accreditato presso il Sistema Nazionale di Taratura, né se sia in altro modo abilitato ad attestare la taratura. In tal senso è rilevante quanto ritenuto dal Ministero dell'Interno nella circolare 26.6.2015 prodotta come doc. 4 dall'appellante. In tale circolare il Ministero rileva, implicitamente, che Eltraff, azienda produttrice dell'apparecchio Telelaser TruSpeed, non può essere il soggetto accreditato cui rivolgersi per la taratura dell'apparecchio.

Deve allora ritenersi fondato il primo motivo di appello. Ciò rende superfluo esaminare il secondo motivo.

Poiché la condotta dell'ente e la sentenza impugnata sono conformi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione vigente al tempo, vi sono giusti motivi per la conferma della compensazione delle spese di lite del primo grado e per la compensazione delle spese della fase di appello.

#### PQM

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa d'appello n. 7797/15 R.G., ogni diversa domanda disattesa:

1. in riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento del 17.9.2014 n. 141192 del Comune di Romano d'Ezzelino a carico di
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Il Giudice

*dott. Dario Morsiani*

